



R.ETE.
IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

**Commissioni riunite
V Bilancio, tesoro e programmazione e
5^a Programmazione economica e
bilancio**

**Audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva
sulle misure correttive di cui al decreto-legge
n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo**

2 maggio 2017

PREMESSA

In relazione al quadro di finanza pubblica rilasciato dal Governo nel Documento di Economia e Finanza e nel Piano Nazionale delle Riforme, che definiscono l'impegno del Governo di orientare la propria azione nel rilancio degli investimenti pubblici e privati, deve osservarsi che i contenuti del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "manovrina") non costituiscono certamente un segnale propulsivo nella direzione di un rilancio, ma si inseriscono nel solco di un intervento di "ordinaria manutenzione" dettata essenzialmente dalla esigenza di riportare i conti pubblici in linea con le prescrizioni dell'Unione Europea.

Pur consapevoli della impossibilità di interventi di coraggioso rilancio e dei limiti dettati dalla esigenza di riportare i parametri della spesa pubblica entro il perimetro necessario ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, rileviamo che, purtroppo, i contenuti del provvedimento in oggetto non solo non sono sufficienti ad ancorare la ripresa a driver stabili e duraturi ma, per certi versi, rischiano di fallire l'obiettivo di ridefinire, almeno tendenzialmente, il contesto economico di riferimento per le famiglie e le imprese in grado di ristabilire la necessaria fiducia per una ripresa possibile che consenta il recupero di quote di mercato interno ed esterno e superi le perduranti incertezze dei mercati per innescare la ripresa dei consumi, ritrovare un equilibrato assetto degli assetti internazionali, trovare una composizione alle spinte centripete che derivano dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale.

Sarebbe necessario, infatti, non dimenticare che sviluppo, crescita e occupazione, devono continuare a rimanere i temi centrali di interesse intorno ai quali deve coagularsi ogni riflessione sulle scelte di politica economica da adottare nei prossimi mesi.

Se infatti va nella giusta direzione l'impegno del Governo di sostituire la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione, manca del tutto un'azione di rafforzamento, seppure progressivo, nell'ultima parte della Legislatura, del percorso strutturale di sostegno al completamento e al consolidamento naturale delle riforme già intraprese, in un

quadro che consenta alle stesse di dispiegare compiutamente la loro efficacia e il loro impatto sulla crescita del Paese.

Ricordiamo infatti che nel 2016 il PIL - a prezzi costanti - cresce dello 0,9% ma nel confronto europeo l'economia italiana evidenzia un ritardo nella ripresa: il tasso di crescita dell'Italia è quello più basso dell'Unione europea e solo la Grecia fa peggio, evidenziando una invarianza del PIL. Nello scorso anno il trend del prodotto è stato di un decimale al di sopra della previsione indicata nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 di settembre. In chiave settoriale il valore aggiunto della Manifattura risulta in salita dell'1,1%, meglio dei Servizi in salita dello 0,6% e delle Costruzioni, settore che si stabilizza (-0,1%) dopo una lunga e profonda crisi.

Nel 2016 la spesa per consumi delle famiglie è in salita dell'1,3%, in decelerazione rispetto all'1,5% dell'anno precedente, il volume delle vendite al dettaglio ristagna (-0,3% a fronte del +0,3% del 2015) e nel corso dell'anno si osserva un profilo decrescente della fiducia dei consumatori. Si rafforza l'accumulazione di capitale con gli investimenti fissi lordi che presentano una crescita del 2,9%. Prosegue la crescita delle esportazioni (2,4%) e nel 2016 l'export si conferma al massimo storico del 30% del PIL.

In parallelo alla ripresa degli investimenti si consolida il trend positivo della demografia d'impresa che nel 2016 registra un tasso di sviluppo dello 0,7%, in linea con il +0,8% registrato l'anno precedente. Persiste una marcata selezione nel Manifatturiero e nelle Costruzioni e nel Commercio che registrano complessivamente un saldo negativo nell'anno.

Secondo gli ultimi dati disponibili a febbraio 2017 l'occupazione risulta in salita di 294 mila unità rispetto ad un anno prima, pari ad un aumento dell'1,3%. Calano i disoccupati rispetto ad un anno prima (-0,6%, pari a -18 mila) ed il tasso di disoccupazione si colloca all'11,5%, in riduzione di 0,2 punti su base annua; nello stesso periodo nell'Eurozona la disoccupazione scende di 0,8 punti arrivando al 9,5%, con un gap tra Italia ed UE di 2,0 punti percentuali, più ampio di 0,6 punti rispetto ad un anno prima e vicino ai livelli massimi.

Il tasso di occupazione è al 57,5%, migliora di 0,8 punti nell'ultimo anno ed è 2,2 punti superiore al minimo di settembre 2013 pur rimanendo inferiore di 1,4 punti al massimo pre crisi di aprile 2008; la flessione dell'occupazione rispetto al picco pre crisi è tutta concentrata sul lavoro indipendente che registra un calo di 535 mila unità mentre il lavoro dipendente cresce di 206 mila unità. Nonostante il miglioramento dell'ultimo triennio, a fine 2016 l'Italia si colloca al terz'ultimo posto nell'Unione a 28 per rapporto tra occupati e popolazione, davanti solo a Croazia e Grecia.

Ristagna il credito alle imprese: a febbraio 2017 i prestiti bancari a società non finanziarie, corretti per l'effetto delle cartolarizzazioni, segnano un limitato +0,1% in decelerazione rispetto al +0,9% di gennaio e inferiore al +0,5% registrato 12 mesi prima. In parallelo la politica monetaria espansiva prosegue a manifestare effetti positivi sul costo dei prestiti: a febbraio 2017 il tasso di interesse sui prestiti pagato dalle società non finanziarie per nuove operazioni è pari all'1,49%, di 45 punti base più basso rispetto al valore di un anno prima e di 7 punti base più basso rispetto a quello pagato mediamente nell'Eurozona. Va però evidenziato che il credito complessivamente concesso al sistema delle imprese, rispetto a cinque anni fa, si è ridotto di quasi 120 miliardi di euro e che per le imprese di minori dimensioni e meno strutturate permangono rilevanti difficoltà di accesso ai finanziamenti.

In un contesto come quello sopra descritto, dunque, R.E TE. Imprese Italia non può che continuare ad incalzare Governo e Parlamento sulla necessità di fornire, con continuità e senza incertezze, segnali al mercato e all'economia in grado di restituire un quadro il più possibile definito in un contesto complessivo che purtroppo continua ad essere fortemente instabile e condizionato dalla presenza di rischi e incertezze legate agli orientamenti della politica fiscale e commerciale della nuova amministrazione Usa, alle scadenze elettorali nei maggiori Paesi dell'Eurozona, ai negoziati relativi alla Brexit, agli effetti sui Paesi emergenti di una stretta monetaria negli Stati Uniti e ai livelli di debito elevati e in aumento in Cina.

DISPOSIZIONI FISCALI

R.E TE. Imprese Italia, nel corso dell'audizione del 18 aprile scorso in materia Documento di economia e finanza per il 2017, ha già avuto modo di esprimere forte preoccupazione per l'inversione di rotta, dopo quattro anni di lieve ma costante riduzione della pressione fiscale, che porterebbe, nel 2018, ad un incremento della stessa di 0,5 punti interrompendo, quindi, il virtuoso sentiero che il Governo aveva intrapreso. Tale incremento è scongiurabile attraverso la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA, relativamente alle quali R.E TE. Imprese Italia apprezza l'intenzione del Governo di sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. L'obiettivo della sterilizzazione dell'incremento dell'IVA da perseguire nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2018 dovrà privilegiare misure finalizzate alla revisione della spesa pubblica improduttiva.

Un primo segnale positivo, in merito al superamento delle **clausole di salvaguardia IVA**, è già, peraltro, contenuto nel decreto legge in oggetto, in cui, all'art. 9, viene ridotto, dal 3% all'1,5%, l'incremento dell'aliquota IVA del 10% previsto a decorrere dal 1° gennaio 2018. Come pure, positivo è il giudizio sul rinvio al 2019 dell'incremento delle **accise su benzina e gasolio che avrebbe dovuto**, già a decorrere dal 2018, assicurare maggiori entrate per 350 milioni di euro.

Art. 1 - Ampliamento del campo di applicazione dello split payment

R.E TE. Imprese Italia esprime totale contrarietà all'estensione del meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, sia mediante controllo "di diritto" ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (possesso del 50%+1 delle quote) sia mediante controllo "di fatto" ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 2) c.c. (esercizio di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della controllata);
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, solo mediante controllo "di diritto" ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c.;

- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).

Le disposizioni sono, inoltre, state estese alle **prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte**. I professionisti, quindi, oltre a non incassare più l'IVA sulle fatture da loro emesse, continueranno anche a subire la ritenuta d'acconto.

Inoltre, sempre in merito ai "destinatari" delle operazioni, viene riscritto il comma 1 dell'attuale art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. In luogo dello Stato e degli altri enti di natura pubblica di cui alla precedente versione del citato art. 17-ter, il riferimento è ora alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, della L. 196/2009 che coincide sostanzialmente con la platea dei soggetti che riceve le fatture elettroniche nel formato PA (anch'essi individuati dall'art. 1 comma 2 della L. 196/2009). R.E TE. Imprese Italia segnala la necessità di una rapida definizione dei soggetti destinatari delle operazioni da assoggettare al meccanismo dello split payment, al fine di evitare errori in capo al cedente o al prestatore di servizi. E' di tutta evidenza, infatti, che la proprietà societaria del cessionario/committente è, in molti casi, conosciuta solo dal diretto interessato. A tal riguardo, al fine di semplificare ed evitare errori nell'emissione della fattura va introdotto l'obbligo per i cessionari/committenti di informazione dei propri fornitori in merito all'applicazione dello split payment nei loro confronti. E' di tutta evidenza che estendendo l'ambito di applicazione dello split payment aumenteranno le imprese che, fornendo beni e servizi alla Pubblica amministrazione (in senso ampio), oltre a soffrire i cronici ritardi di pagamento, si troverebbero costantemente a credito di IVA, subendo maggiori costi amministrativi legati agli adempimenti e alle eventuali garanzie richieste in sede di presentazione delle istanze di rimborso. Le stesse imprese, inoltre, sarebbero penalizzate da una consistente riduzione del proprio *cash flow*, con indispensabile ricorso a costose forme di finanziamento. Per R.E TE. Imprese Italia il **contrasto all'evasione IVA, nell'ambito dei rapporti con la PA, non può avvenire**

snaturando il funzionamento del tributo e trasferendo sistematicamente sulle imprese nuovi ed ulteriori oneri, ma deve essere esercitato attraverso il controllo ed il costante monitoraggio delle fatture elettroniche veicolate attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto appare, pertanto, ancor più penalizzante per le imprese la richiesta di proroga sino al 2020 avanzata dal Governo alla Commissione Europea nell’applicazione dello split payment ed autorizzata dalla stessa Commissione in data 7 aprile 2017 (COM(2017) 169 final) sino al **30 aprile 2020**. Si evidenzia come nei motivi della proposta adottati dal Governo italiano, venga precisato - pur dando conto che la fatturazione elettronica obbligatoria per le forniture verso la PA ha “fornito alle autorità fiscali una quantità considerevole di informazioni relative al flusso di fatture, consentendo il controllo delle operazioni e degli importi IVA corrispondenti” - che l’Italia non è, comunque, **“in grado di portare a termine l’organizzazione e l’attuazione di un’adeguata politica di controllo** prima della scadenza dell’attuale misura di deroga, vale a dire prima del 31 dicembre 2017” in assenza di “un altro elemento di questo efficace sistema di controllo, ossia l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali i dati di tutte le fatture emesse e ricevute” introdotto dal 1° gennaio 2017 che è “ancora sostanzialmente in fase di avviamento, per cui è necessario disporre di più tempo affinché la misura sia efficace e riesca a indurre i contribuenti a rispettare i propri impegni fiscali”.

Va ricordato, in merito, che il Governo nel 2015, nell’ambito della richiesta di introduzione del regime alla UE, aveva affermato che l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate con la PA, completamente operativa dal 2017, sarebbe stata in grado, da sola, di ridurre sensibilmente gli omessi versamenti relativi all’IVA addebitata nelle fatture emesse verso la PA. Motivo per cui, all’epoca, lo Stato italiano escludeva la necessità di prorogare ulteriormente il regime dello split payment.

La richiesta di proroga nell’applicazione dello split payment, come pure l’allargamento del suo campo di applicazione, riflette l’immagine di un Paese in cui **il controllo del rispetto degli obblighi tributari** (nel caso di specie, corretto versamento dell’IVA in relazione alle operazioni attive poste in essere nei confronti

della PA), si traduce, continuamente, in **maggiori oneri burocratici a carico di tutte le imprese. Con la solita logica: per contrastare i comportamenti scorretti di chi non versa l'IVA, si aumenta la burocrazia e gli adempimenti comunicativi di tutti contribuenti, compresi quelli corretti.**

Non basta, quindi, acclarare che la manovra non contiene aumenti di imposte perché ciò non si traduca in maggiori costi per le imprese: anche se è vero che la manovra non introduce inasprimenti fiscali per il sistema delle piccole imprese (al netto di quanto si dirà in materia di ACE) è pur altrettanto palese, tuttavia, che la stessa riduce la liquidità (per via dell'estensione dell'applicazione dello split payment) e ne aumenta gli oneri per la gestione degli adempimenti fiscali (in merito a quanto si dirà oltre in relazione alla stretta sulle compensazioni).

In relazione all'allargamento che si delinea nell'applicazione dello split payment risulta ancor **più prioritario il rispetto dei termini di rimborso dell'IVA**: il Governo, al riguardo, si era impegnato nei confronti della Commissione Europea ad effettuare i medesimi **nei 3 mesi successivi alla richiesta**. E' apprezzabile, che fra le azioni previste nel PNR, sia ricompresa quella tesa alla velocizzazione dei citati rimborsi d'imposta. Sulla puntuale esecuzione di tali rimborsi si auspica, inoltre, **una attenta vigilanza della Commissione Ue che sostanzialmente ha posto il rispetto del termine medio di 3 mesi quale presupposto per la concessione** (ed il mantenimento) della misura di deroga (ex art. 385 della Direttiva 2006/112/CE) che porta ad estendere l'applicazione dello split payment.

Art. 3 - Limitazione alla compensabilità dei crediti tributari

Correlata, peraltro, al sorgere di ulteriori crediti IVA, è la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite di compensabilità dei crediti senza necessità di apposizione del visto di conformità. E' del tutto evidente che, se da un lato, il rafforzamento dello split payment incrementa l'insorgenza di crediti per le imprese e, dall'altro, per l'esercizio della **compensabilità degli stessi vengono previsti nuovi e costosi adempimenti, le imprese restano "prigioniere" dei propri crediti IVA**, salvo il ricorso alla richiesta di rimborso. R.E TE. Imprese Italia ribadisce, pertanto, l'effetto negativo che tale misura produce sul sistema imprenditoriale.

Sempre nell'ambito della limitazione alla compensabilità dei crediti tributari, il decreto rende **obbligatoria l'apposizione del visto di conformità anche per la compensazione di quelli relativi alle imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP se i medesimi sono di importo superiore a 5.000 euro. Il limite, in precedenza, era fissato a 15.000 euro.**

Inoltre, viene previsto che:

- le deleghe contenenti la **compensazione dei crediti IVA siano trasmesse unicamente con i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia**, per qualunque importo; in precedenza, tale obbligo sorgeva solo in presenza di compensazioni di importo superiore a 5.000 euro;
- anche alle compensazioni dei crediti relativi alle **imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP l'obbligo di utilizzare, per i titolari di partita IVA, unicamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate**. In precedenza, in relazione a tali compensazione, non vigeva nessun obbligo in merito all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia.

Viene anche esclusa la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione nel caso di pagamenti di somme dovute in presenza di riscossione coattiva.

E' del tutto evidente che la "stretta" sulle compensazioni **renderà ancor più difficile per il sistema delle imprese ritornare in possesso di quanto gli spetta** e, in ogni caso, il recupero sarà possibile sostenendo **ulteriori costi connessi alla necessità di avvalersi di un professionista o di un Caf imprese per l'apposizione del visto di conformità**.

Nella tabella si evidenzia come, a legislazione vigente, siano divenute articolate e stringenti le condizioni che il contribuente deve osservare per utilizzare crediti anche di ridotte dimensioni (inferiori a 5.000 euro).

LIMITI E ADEMPIMENTI PER L'UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

credito IVA (*)		credito II.DD e add.li, sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP (*) (***) <i>-solo per titolari di partita IVA-</i>	
	Credito annuale	Credito infrannuale	
Credito ≤5.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna dichiarazione preventiva • Utilizzo immediato • Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva IVA TR • Utilizzo immediato 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna dichiarazione preventiva • Utilizzo immediato • Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)
Credito >5.000€ (**)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); • Utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dichiarazione; • Mod. F24 inviato almeno 10 gg. dopo dichiarazione; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva IVA TR senza visto di conformità • Utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione istanza; • Mod. F24 inviato almeno 10 gg. dopo istanza; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)

in **rosso** le novità intervenute con il decreto legge n. 50/2017

(*) nessuna compensazione con qualsiasi credito in caso di riscossione coattiva

(**) limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative solo per la compensazione del credito IVA

(***) la soglia va verificata con riferimento alla singola imposta (es.: IRPEF, cedolare secca, addizionale comunale IRPEF, etc.) ancorché scaturente dalla medesima dichiarazione

La norma, inoltre, **non contiene indicazioni in merito ad eventuali compensazioni già eseguite, nel corso del 2017, in assenza dei requisiti previsti dalla novella disciplina**: R.E TE. Imprese Italia auspica precise indicazioni che garantiscano la correttezza delle compensazioni eseguite con crediti emersi da dichiarazioni presentate prima della data di entrata in vigore della norma, fissata al 24 aprile u.s.

Art. 2 - Modifiche alla detrazione dell'IVA

La manovra porta, inoltre, ad una riduzione del limite temporale entro il quale può essere **esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti**, prevedendo che lo stesso debba avvenire, al più tardi, nella **dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta**.

Prima della modifica l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 disponeva che "Il diritto alla detrazione dell'imposta ... sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto". R.E TE. Imprese Italia, pur comprendendo la necessità di allineamento dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate anche a seguito della trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche, non condivide la riduzione dei tempi a disposizione del contribuente per far valere il proprio diritto alla detrazione.

Tralasciando gli aspetti relativi alla compatibilità della nuova disposizione rispetto alle norme comunitarie, è del tutto evidente che **la limitazione in parola potrebbe pregiudicare la detrazione relativa a fatture di acquisto degli anni 2015 e 2016 qualora non venga disciplinata la fase transitoria**, cioè il passaggio dal termine più ampio a quello limitato di un solo anno. Secondo la nuova disciplina sarebbe, infatti, decorso sia il termine per far valere la detrazione del tributo relativo a fatture di acquisto del 2015 come pure del 2016 non registrate nella dichiarazione del relativo anno. In tale situazione risulterebbe sicuramente compromessa l'osservanza del principio di neutralità dell'imposta esponendo l'Italia a censure comunitarie.

Art. 6 Disposizioni in materia di giochi

R.E TE. Imprese Italia, pur comprendendo le necessità finanziarie di riallineamento dei conti pubblici, ritiene che un ulteriore aumento del Prelievo Erariale Unico - PREU (dopo quello conseguente all'approvazione della Legge di Stabilità 2016) possa non portare gli effetti sperati, producendo, al contrario, una diminuzione dell'introito complessivo a causa di una sicura diminuzione della domanda (come riscontrato, appunto, da agosto 2016 con una riduzione del 3,7 % circa della raccolta per le AWP). Va, inoltre, evidenziato che il settore dei giochi è stato oggetto, negli ultimi tempi, di provvedimenti penalizzanti che rischiano di mettere in crisi il gioco lecito e, pertanto, occorrerebbe agire con maggiore incisività nel contrasto al gioco illecito.”

Art. 7 Modifiche alla disciplina dell'ACE

Le modifiche al sistema di calcolo dell'ACE portano ad un incremento della pressione fiscale che la relazione tecnica al provvedimento quantifica, a regime, in circa 600 milioni di euro.

Viene, infatti, previsto che il calcolo dell'aiuto alla crescita economica debba essere determinato avendo riguardo agli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1° gennaio 2011. In pratica, quindi dal 2017, le imprese dovranno sommare gli incrementi realizzati rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura del quinto esercizio precedente rispetto a quello per il quale si sta calcolando l'agevolazione.

Per l'anno 2017, ad esempio, devono essere sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. In buona sostanza rileveranno gli incrementi compresi nell'arco temporale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017.

Seppur l'entrata in vigore della nuova disciplina decorra dal periodo di imposta 2017, è necessario tenere conto degli effetti della nuova disciplina già in sede di acconti dovuti per il citato anno, quindi, di fatto gli effetti della riduzione del beneficio fiscale si esplicheranno a giugno/luglio e a novembre 2017. Peraltro si evidenzia che la necessità di dover tenere conto degli effetti della norma già in sede

di acconto rappresenta, nei fatti, un modo **per introdurre con effetto “retroattivo” discipline di carattere fiscale.**

Art. 10 Innalzamento dei limiti per proporre la mediazione

L’art. 10 oltre ad estendere l’applicabilità dell’istituto della mediazione agli atti emessi dall’**agente della riscossione**, innalza il limite dell’importo della contestazione entro cui deve essere obbligatoriamente attivato tale procedimento.

R.E TE. Imprese Italia pur esprimendo apprezzamento per l’innalzamento del citato limite da 20.000 euro a 50.000 euro, relativo agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sottolinea, tuttavia, che il buon funzionamento dell’istituto va rafforzato garantendo **l’autonomia del soggetto preposto alla gestione delle controversie nel rispetto del principio di terzietà** del medesimo.

E’ evidente che tale risultato potrà essere conseguito solo nella misura in cui l’istituto venga incardinato in **nuovi e specifici soggetti non dipendenti dall’Amministrazione finanziaria.**

Art. 11 Definizione agevolate delle controversie

La definizione delle liti pendenti disciplinata dall’art. 11 del decreto legge rappresenta, a parere di R.E TE. Imprese Italia, un intervento utile che permette, in assenza di “rottamazione” del ruolo ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, di giungere, da parte del contribuente, al medesimo risultato. Infatti, i contribuenti potranno presentare domanda di definizione delle controversie pendenti definendo le stesse mediante **pagamento degli importi risultanti dall’atto impugnato ad esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.**

E’ necessario, tuttavia, un intervento normativo finalizzato ad evitare che eventuali giudicati favorevoli al contribuente non siano debitamente considerati. Infatti, **in assenza di una specifica disposizione, verranno trattate allo stesso modo situazioni giuridiche differenti ovvero liti che non hanno ancora scontato nessun vaglio giudiziale e liti che presentano esiti, seppur provvisori, favorevoli al contribuente.**

Pertanto, R.E TE. Imprese Italia auspica che, in sede di conversione del provvedimento, **venga introdotta una graduazione del beneficio in ragione dello stato del contenzioso e del giudicato.**

Art. 58 Modifica alla disciplina dell'IRI

R.E TE. Imprese Italia esprime apprezzamento per il completamento della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) mediante l'introduzione di una disposizione che disciplina il trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime.

In particolare, per evitare una doppia imposizione, viene riconosciuto al momento della fuoriuscita dal regime IRI, anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24%, un credito d'imposta, pari all'IRI assolta, ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

R.E TE. Imprese Italia sollecita, in sede di conversione, l'introduzione di una specifica disposizione a **completamento della riforma dell'imposizione della piccola impresa** in relazione, in particolare, al **nuovo regime di tassazione per cassa** dei soggetti in contabilità semplificata. E' necessario, infatti, intervenire per integrare la disciplina del regime di cassa al fine di **permettere il riporto delle perdite maturate** dai soggetti in contabilità semplificata che adottano il nuovo regime.

In considerazione del fatto che, con il venir meno della competenza economica per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito d'impresa subirà variazioni consistenti nei diversi periodi d'imposta, specie in relazione alle imprese che operano con commesse a durata pluriennale (tipicamente edili, impiantisti, ecc), al fine di evitare che le perdite maturate nei periodi in cui è in corso la realizzazione delle opere non possano essere scomutate dagli utili maturati al momento della cessione delle opere stesse, **va previsto il riporto in avanti di tali perdite come già oggi avviene per i soggetti in contabilità ordinaria.**

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI

R.E TE. Imprese Italia valuta, nel complesso, positivamente gli interventi contenuti nel Decreto Legge in materia di sostegno alle aree del Centro Italia colpite drammaticamente dagli eventi sismici del 2016, con particolare riferimento allo stanziamento di risorse aggiuntive per far fronte alla accelerazione degli interventi di ricostruzione, pur non dimenticando di richiamare l'attenzione sulla necessità di un ulteriore e tempestivo intervento per lo snellimento delle procedure che, nonostante gli sforzi fatti, continuano ad essere uno dei principali impedimenti al fluido dispiegarsi degli interventi stessi.

Il decreto legge introduce, inoltre, alcune positive proroghe di termini che interessano sia la durata della sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, sia la ripresa degli stessi.

In linea generale, la proroga interessa i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agricoltori, esclusi dal finanziamento agevolato previsto per tali soggetti dall'articolo 11, comma 3, decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge n. 45/2017.

I termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, fissati in generale al 30 novembre 2017, sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. Così, la ripresa della riscossione dei tributi non versati, stabilita al 16 dicembre 2017 (con possibilità di finanziamento agevolato per gli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori), è prorogata al 16 febbraio 2018, con una rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili.

R.E TE. Imprese Italia, pur valutando positivamente la proroga e la "timida" rateizzazione introdotta nei confronti dei soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, lamenta il mancato riconoscimento, anche nei confronti di tali categorie di soggetti, della possibilità di accedere al finanziamento agevolato di cui al citato articolo 11, comma 3, decreto legge n. 8/2017; denuncia altresì l'impossibilità di concedere la più ampia rateizzazione, fino a 18 rate mensili, prevista dall'articolo 9, comma 2-bis, legge n. 212 del 27 luglio 2012, non

essendo tale disposizione più richiamata nella norma rispetto alla formulazione originaria del decreto legge n. 189/2016.

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente l'ulteriore proroga, nei confronti di tutti i soggetti, del termine entro cui eseguire gli adempimenti sospesi, posticipato da dicembre 2017 al mese di febbraio 2018, nonché la proroga a tutto il 2019 del credito di imposta di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del Decreto Legge n. 8/2017, come convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Valuta, altresì, positivamente il riconoscimento dello **status di zona franca urbana** ai territori interessati dal sisma.

In particolare, le agevolazioni spettano alle imprese localizzate:

- nei comuni di cui all'allegato 1 e 2 decreto legge n. 189/2016 (cioè, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016), nel caso in cui il fatturato del 2016 sia almeno inferiore del 25% rispetto alla media dei fatturati relativi al triennio 2013/2015;
- nei comuni di cui all'allegato 2-bis decreto legge n. 189/2016 (cioè, i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017) , nel caso in cui il fatturato del primo trimestre 2017 sia almeno inferiore del 25% rispetto al primo trimestre del 2016.

Tali imprese, beneficiano, per il 2017 e 2018, dell'esenzione dalle imposte dirette, IRAP e IMU, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino a concorrenza di determinati importi, relativamente all'attività svolta nella zona franca, nei limiti, però, degli stanziamenti previsti dal comma 6 della disposizione in argomento e che, si auspica, siano sufficienti a garantire concretamente la fruizione delle citate esenzioni.

Le agevolazioni spettano anche alle nuove imprese che avviano l'attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Al riguardo, R.E TE. Imprese Italia ritiene necessario prevedere un più ampio termine, fissato al 31 dicembre 2018, entro cui le nuove imprese possano avviare l'attività nella zona franca fruendo di agevolazioni. In ogni caso, le esenzioni dovranno essere concesse, per tali nuove attività, per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività. Diversamente,

non si concederebbe un reale beneficio alle nuove imprese che intendono stabilirsi nella zona, a tutt'oggi ancora soggetta all'attività sismica.

La norma prevede inoltre l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone franche urbane dei comuni colpiti dal sisma.

La disposizione è condivisibile, in quanto recepisce la richiesta di misure a sostegno alle imprese in difficoltà nei territori colpiti dal terremoto, al fine di favorire la ripresa delle relative attività.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 53 APE

La disposizione provvede a risolvere una delle criticità applicative della disciplina relativa alle lavorazioni gravose, considerando svolte in via continuativa le attività di cui alla lett. d), comma 179, art. 1, L. 232/2016, (all. C) che nei sei anni precedenti non abbiano subito interruzioni per un periodo non superiore complessivamente a 12 mesi e siano state svolte nel settimo anno precedente la decorrenza della prestazione per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

L'intervento governativo peraltro non affronta gli aspetti segnalati da R.E TE. Imprese Italia in ordine all'estensione della disciplina in materia di anticipo pensionistico al lavoro autonomo evitando i già rilevati aspetti discriminatori di tale esclusione.

Si chiede pertanto che le misure adottate in materia siano le medesime per il lavoro dipendente e per quello autonomo, evitando ingiustificate discriminazioni a scapito di quest'ultimo.

Art. 54 Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 54)

L'art 54 del decreto risolve gli aspetti problematici legati al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese che abbiano presentato le domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 L. 225/2016. Senza la disposizione di cui all'art. 54 in esame, che collega il rilascio del DURC alla presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, tali soggetti non avrebbero potuto ottenere l'attestazione di regolarità contributiva, in attesa della risposta dell'agente della riscossione prevista entro il 15 giugno p.v., non essendo nella condizione di effettuare il pagamento della prima rata.

Art. 55 Premi di produttività

L'art. 55 del decreto, intervenendo sull'impianto della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), prosegue sulla strada degli incentivi fiscali (c.d. **detassazione**) dei premi di risultato stabiliti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, accompagnando tali misure con la reintroduzione della previsione della decontribuzione a favore delle imprese, seppur con un campo di applicazione limitato alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro e comunque con limiti economici ridotti rispetto al passato (abbattimento del 20% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ma entro il limite massimo di 800 euro).

Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della norma i premi e le somme erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali già stipulati alla data del 24 aprile (data di entrata in vigore del decreto), i quali potranno essere oggetto esclusivamente di detassazione.

La norma pur ponendosi nella condivisibile ottica del rilancio della competitività, non tiene tuttavia conto della eterogeneità del sistema produttivo italiano, caratterizzato da dimensioni di impresa micro, piccola, media e grande e da diversi modelli organizzativi.

L'aver condizionato l'accesso alla decontribuzione alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro rende, infatti, la previsione sostanzialmente applicabile solo in poche tipologie di impresa, anche alla luce di quanto disposto in materia dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016, a mente del quale il coinvolgimento dovrà realizzarsi secondo ben specifiche e strutturate modalità.

Si tratta, peraltro, di materia – quella relativa all'organizzazione del lavoro – estremamente delicata e di esclusiva pertinenza aziendale che, quindi, pone profili di estrema delicatezza e complessità anche in ottica di contrattazione. Si tratta quindi di una disposizione che, presumibilmente, avrà un utilizzo estremamente contenuto.

Per tali ragioni R.E TE. Imprese Italia evidenzia la necessità di una normativa di chiara e semplice utilizzazione, che introduca una misura di decontribuzione applicabile a tutti gli accordi di secondo livello che prevedano l'erogazione di premi di risultato variabili, collegati alla crescita della produttività, assicurando anche maggiore spazio di azione alle parti sociali nella definizione degli indicatori economici e delle modalità di accesso alla misura incentivante.

Al fine di rilanciare la competitività delle imprese e sostenere, al tempo stesso, la contrattazione di secondo livello si richiede, quindi, una legislazione di sostegno che:

- introduca uno sgravio contributivo a favore delle imprese sulle somme erogate ai lavoratori in relazione agli aumenti di produttività, che sia **applicabile a tutti** i contratti collettivi di secondo livello che intervengono in materia, non limitandone, quindi, l'applicazione alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Il regime agevolato dovrebbe, pertanto, avere un raggio di azione più ampio di quello delineato attualmente dalla norma ed essere quindi applicabile a tutte le possibili ipotesi di intervento (raggiungimento di obiettivi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di valorizzazione del lavoro, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività).

Interventi sul Trasporto Pubblico Locale

Condivisibili gli interventi in materia di Trasporto Pubblico Locale, che vanno nella giusta direzione di promuovere l'efficienza del settore. R.E TE. Imprese Italia apprezza, in particolare, i nuovi meccanismi premianti introdotti per la ripartizione delle risorse da trasferire alle Regioni per il finanziamento dei servizi, le disposizioni in favore di una maggiore apertura alla concorrenza dei mercati, gli interventi a favore del rinnovo del parco rotabile. A questo proposito, con specifico riferimento alla facoltà prevista dall'art. 27, comma 11, per le aziende affidatarie dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, anche di natura non pubblicistica, di accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla centrale di acquisto nazionale, R.E TE. Imprese Italia ribadisce la necessità che

quest'ultima operi con modalità tali da assicurare la partecipazione al mercato delle commesse delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio. Infine per promuovere ulteriormente l'efficienza dei mercati del Trasporto Pubblico Locale, R.E TE. Imprese Italia, auspica che si possa giungere ad una revisione del tetto massimo vigente per il sub affidamento dei servizi.